(N. 2-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro *ad interim* del Tesoro

col Ministro delle Finanze

e col Ministro dell'Industria e Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1953

Comunicata alla Presidenza il 30 luglio 1953

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, che istituisce l'ammasso per contingente del frumento.

ONOREVOLI SENATORI. — Che il Governo per il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, sull'ammasso obbligatorio del grano per contingente abbia rispettato la procedura imposta dall'articolo 77 della Costituzione non si può mettere in dubbio.

Come è noto tempestivamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste era stata chiesta alla Camera dei deputati la discussione di un progetto di legge *ad hoc*. Senonchè non fu discusso e tanto meno approvato dalla Commissione competente in sede deliberativa come si domandava; ed allora si dovette seguire il corso ordinario con la perdita di tempo che i parlamentari conoscono.

Sopraggiunto lo scioglimento delle Camere e poichè era imminente e in qualche regione d'Italia già iniziata la mietitura, il Ministro

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

fu costretto a ricorrere al mezzo straordinario del decreto-legge 21 giugno, tanto più che se è vero che il Parlamento avrebbe ripreso le sedute dopo quattro giorni e cioè il 25 dello stesso mese, non è men vero che altro tempo prezioso sarebbe trascorso prima che la Camera e il Senato avessero costituito i loro uffici e le Commissioni permanenti avessero iniziato la loro funzione. Ecco perciò provate la *necessità e l'urgenza* di cui all'articolo 77 della Costituzione e poichè il decreto se non fosse convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione (21 giugno-22 agosto 1953) perderebbe ogni efficacia, la 8ª Commissione si augura che il decreto si trasformi in legge entro il termine utile del 22 agosto.

Circa il merito del decreto-legge, nonostante qualche parere contrario, il relatore è dell'opinione che il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, ratificato e modificato con legge 11 febbraio 1952, n. 69, è tuttora in vigore; esso contempla l'ammasso totale del frumento (a quello della segala, dell'orzo, del granoturco, ecc. si è rinunciato) e se non vi si ponesse una restrizione avrebbe, fino ad esplicita abrogazione, sempre forza legislativa. Si è imposta quindi la necessità di derogarvi di anno in anno (la legge 26 giugno 1952, n. 664, non ha più efficacia) e di emanare nuove disposizioni per il prodotto dell'annata agraria in corso onde avere un ammasso limitato al quantitativo che dovrebbe essere determinato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

L'ammasso nell'anno 1952 è stato di 16 milioni e 100 mila quintali, ma si spera che quest'anno li oltrepassi, data la buona stagione granaria.

Riguardi speciali meritano i medi e i piccoli coltivatori diretti e quelli della montagna, dovendo essi forzatamente monetizzare, subito dopo il raccolto, le loro disponibilità. È ormai riconosciuto che l'ammasso, di cui al decreto 21 giugno, è una necessità perchè costituisce una tutela e una disciplina sia per il produttore che per il consumatore. Questo è garantito per il reperimento del cereale e dalle oscillazioni non regolari del mercato sul prezzo, quello ha una difesa certa dei suoi interessi. I quali, però, lo dovrebbero portare (è stata la opinione della maggioranza della 8ª Commissione) ad una maggiore remunerazione, con cui si potessero fronteggiare vittoriosamente gli alti costi, che tuttora sussistono, specie per la mano d'opera, i contributi, il prezzo dei mangimi, dei concimi, degli anticrittogamici, ecc. Non poca importanza ha il conferimento ai granai del popolo anche per la risoluzione del problema del credito. Le anticipazioni sono di sicuro ausilio alla produzione e la mettono in grado di procedere a nuovi investimenti nel campo agricolo, con profitto dell'economia nazionale. Non è il caso di dilungarsi ulteriormente per dimostrare la necessità e la fondatezza del decreto 21 giugno 1953, n. 452.

Invito, perciò, il Senato ad approvarlo onde rendere operante l'ammasso obbligatorio del grano per contingente.

MENGHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, concernente l'istituzione dell'ammasso per contingente del frumento.